

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 28 maggio 2026, n. 129

[R2RPXU7] Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico composto da n. 6 aerogeneratori e avente potenza complessiva pari a 18,00 MWe, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) – Località “Masseria Flamia - Ginestrelle”, e delle relative opere di connessione e infrastrutture indispensabili ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (FG). Proponente: Margherita S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Savoia n. 82, 00198. Codice Fiscale e Partita IVA: 03188710713

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i., recante “Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale”;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (T.U. Ambiente), con particolare riferimento all'art. 27-bis della Parte Seconda – Titolo III;
- la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i., recante “Norme per la pianificazione paesaggistica”;
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante le “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE;
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (RED II);
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001;
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022;
- la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (RED III);
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ed in particolare l'art. 15, comma 2, non applicabile *ratione temporis* al procedimento de quo;
- il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- D.L. 21/2026, convertito in legge n. 49 del 10 aprile 2026.

VISTE

- la Legge Regionale 24 settembre 2012, n. 25, “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 26, recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;
- la Legge Regionale 8 novembre 2022, n. 28 e s.m.i., recante “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2010, n. 3029, di approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, di approvazione della Strategia regionale per la parità di genere “Agenda di Genere”;
- le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica il 27 giugno 2022;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2022, n. 1901, in materia di procedimento di Autorizzazione Unica e oneri economici;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, recante atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295, in materia di Valutazione di Impatto di Genere (VIG);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2025, n. 933, recante l’approvazione delle Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2025, n. 1824, recante indicazioni istruttorie per il bilanciamento tra sviluppo energetico e tutela del patrimonio paesaggistico e agricolo.

VISTE

- l’istanza acquisita dalla Sezione Transizione Energetica con prot. n. 15549 del 30/12/2022 (Cod. Id. R2RPXU7), con la quale la Margherita S.r.l. ha richiesto il rilascio dell’Autorizzazione Unica (A.U.) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica costituito inizialmente da n. 10 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 3 MWe per una potenza complessiva pari a 30,00 MWe, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località “Masseria Flamia – Ginestrelle” nonché delle opere e infrastrutture connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), ricadenti nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG);
- la contestuale istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) presentata dalla medesima società alla Provincia di Foggia, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, in data 30/12/2022, e attivata ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R.), procedura comprensiva di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto, ivi inclusa l’Autorizzazione Unica – codice pratica id. 2022/00276/VIA-P.A.U.R.;

CONSIDERATO che le sedute delle conferenze dei servizi, indette, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990, dalla Provincia di Foggia, quale Ente competente per il rilascio del P.A.U.R. ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, si sono tenute in data 19/04/2024, 06/05/2024, 25/09/2024, 22/10/2024, 18/11/2024 e 27/11/2024;

CONSIDERATO che il progetto relativo all’impianto autorizzabile è stato oggetto, nel corso del procedimento, di numerose rimodulazioni che hanno condotto a un ultimo aggiornamento del layout progettuale, il quale ha previsto la realizzazione con riposizionamento e in riduzione di n. 6 aerogeneratori, configurazione sulla quale è stata effettuata la valutazione finale di impatto ambientale;

PRESO ATTO della Soluzione Tecnica Minima Garantita (SMTG) del 12/12/2022 (codice di Rintracciabilità 202202154) in cui il gestore di rete TERNA prevedeva “il collegamento in antenna a 150 kV sull’ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata “Valle”, mediante condivisione dello stallo con le iniziative codice pratica 201700044, 202102095 e 202202131, con l’iniziativa codice pratica 07006674 della Daunia Deliceto SRL e con l’iniziativa codice pratica 201800446 della Daunia Work 1 SRL previa realizzazione di: - un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE “Valle” e la SE RTN a 380/150

kV denominata “Deliceto”; - un futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE “Valle” e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata “Melfi”;

PRESO ATTO dell'accordo di condivisione della sottostazione elettrica del 29/11/2022, sottoscritto con i produttori Daunia work 1 s.r.l. (cod. TERNA 201800446) e Daunia Deliceto s.r.l. (cod. TERNA 07006674), comprensivo altresì delle altre iniziative della società Margherita s.r.l.;

PRESO ATTO dell'ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata “Melfi”, autorizzato dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 174 del 01/07/2025 (riferita all'Autorizzazione Unica per un impianto integrato agrivoltaico nel Comune di Ascoli Satriano -FG e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Ascoli Satriano, Deliceto -FG, Candela -FG, Melfi -PZ;

PRESO ATTO dell'accertamento sui requisiti di idoneità dell'area ai sensi del D.lgs. 199/2021, da cui si rileva, alla luce della definitiva rimodulazione progettuale, la presenza di aree idonee ai sensi del D. Lgs. 199/2021;

RILEVATO che, secondo il progetto definitivo depositato in atti:

- l'impianto eolico, modificato in riduzione, è composto da n. 6 aerogeneratori (WTG n. 2, 3, 4, 5 e 7) di potenza nominale pari a 3 MWe per una potenza complessiva di 18 MWe, e sarà localizzato nel territorio del Comune di Ascoli Satriano (FG), in località “Masseria Flamia - Ginestrelle”, identificato dalle seguenti coordinate UTM/WGS84 33N: WTG T6n E 556263 N 4556755, WTG T13n E 558255 N 4555619, WTG T22n E 556921 N 4553036, WTG T24n E 557820 N 4553173, WTG T29 E 559503 N 4552527, WTG T31 E 558162 N 4553689.
- Il progetto comprende altresì le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) (codice di Rintracciabilità 202202154) indispensabili all'esercizio dell'impianto, e ricadenti anch'esse nel Comune di Ascoli Satriano (FG). Tali opere, coerentemente con il Benestare rilasciato dal Gestore di Rete (rif. prot. TERNA/P20230119239 del 21/11/2023) consistono nella realizzazione di:
 - un cavidotto interrato MT a 30kV, di collegamento tra gli aerogeneratori;
 - una sottostazione elettrica di trasformazione 30kV lato utente connessa alla SE 30/150 kV “Valle”, in condivisa;
 - le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

VISTO l'avvio formale del procedimento di Autorizzazione Unica, generato elettronicamente dal Centro Servizi Sistema Puglia in data 05/12/2024, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e amministrativi minimi necessari ai fini dell'ammissibilità dell'istanza presentata dalla società proponente, inizialmente dichiarata incompleta con nota prot. n. 9487 del 01/06/2023, cui la medesima società ha dato riscontro con comunicazioni acquisite ai prot. n. 10617 del 30/06/2023 e n. 11316 del 18/07/2023;

ACQUISITO il Provvedimento Dirigenziale di V.I.A. di cui al prot. gen. n. 3892 del 23/01/2025 con il quale la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale, ha espresso “*per tutte le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte, giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico composto da n. 6 aerogeneratori (T6n – T13n – T29 – T31 – T22n – T24n), ciascuno di potenza nominale pari a 3 MW per una potenza complessiva di 18 MW, con prescrizioni scandite nel parere del CTP VIA del 11/04/2024, da realizzare in agro di Ascoli Satriano in loc. ‘Masseria Flamia- Ginestrelle’, con relativa rete di cavi MT e connessione presso l'esistente SE 30/150kV di ‘Valle’, proposto dalla società MARGHERITA SRL e presentato in data 30/12/2022 ed assunta a prot. n. 63755 così come aggiornato e integrato;*”, condizionato al rispetto delle prescrizioni già scandite nel parere del CTP VIA nella seduta del 11/04/2024, di seguito interamente riportate:

- “*l'impianto venga fornito di adeguato impianto radar che presenti idonea tecnologia con un software che permetta di gestire la rotazione delle pale degli aerogeneratori e che preveda l'eventuale spegnimento in modo da evitare che uccelli e chiropteri possano impattare tra le pale degli aerogeneratori;*

- *tale sistema venga sottoposto periodicamente a verifica con lo scopo di assicurarne un corretto funzionamento, in continuo, durante tutta la vita dell'impianto;*
- *venga pubblicato mensilmente il report dei dati rilevati dal suddetto sistema radar su apposito sito web;*
- *il suddetto report venga inviato, con cadenza mensile, all'ARPA ed all'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Foggia;*
- *Il suddetto report dei dati venga trasmesso a qualsiasi Ente Pubblico, Ente di Ricerca o Associazione Ambientalista che ne faccia richiesta".*

PRESO ATTO delle determinazioni e pareri acquisiti al procedimento P.A.U.R., del verbale della Conferenza di Servizi – decisoria – del 27/11/2024, trasmesso con nota prot. n. 64087 del 02/12/2024 ed acquisito, in data 02/12/2024, agli atti regionali con il prot. n. 595217, con la quale il Responsabile del Procedimento della Provincia di Foggia, sulla scorta della prevalenza delle posizioni espresse, esprimeva il parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo, subordinandolo all'adozione dell'Autorizzazione Unica ex D. Lgs. n. 387/2003.

ACQUISITI gli impegni in ordine alle misure di compensazione territoriale anche alla luce della 7 novembre 2022, n.28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", a vantaggio delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, come acquisiti nel corso dell'istruttoria ed evidenziati nella Relazione allegata, quale parte integrante del presente provvedimento anche ai fini della sua piena efficacia;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da questa Amministrazione, conclusa con l'apposita relazione del 12/05/2026, prot. n. 286578 del 20/05/2026 a firma dell'Ing. Palmarita Oliva, funzionario E.Q. della Sezione Transizione Energetica, confermata dal Dirigente della Sezione, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione (Allegato 1).

RILEVATO che, in esito agli adempimenti svolti in conformità al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) e alla L.R. n. 3/2005, avviati dall'Amministrazione mediante nota prot. n. 449275 del 08/08/2025, sussistono i presupposti di legge per dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale e che la medesima costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come adeguato alle prescrizioni formulate dagli Enti partecipanti e alle risultanze del Provvedimento di V.I.A.

CONSIDERATO che, in base al comma 7 dell'art. 14-ter della legge n.241/1990, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

EVIDENZIATO che l'impianto è autorizzabile in esito del Provvedimento di V.I.A. favorevole con prescrizioni prot. provinciale n. 3892 del 23/01/2025 rilasciato dalla Provincia di Foggia – Settore Ambiente (V.I.A.), nonché degli altri concerti, intese, nulla osta acquisiti agli atti del procedimento e richiamati nella Relazione Istruttoria, da intendersi fatti propri dal Responsabile del procedimento di Autorizzazione Unica in solido alle condizioni, prescrizioni e compensazioni previste, alla cui verifica di ottemperanza si provvede come da parte dispositiva.

DATO ATTO che con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

SI RITIENE, quindi, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 387/2003, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Regionale (P.A.U.R.).

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta: **Neutro**.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm. ii, rilasciata, *ex lege*, su istanza di parte.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- sulla base delle risultanze istruttorie;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge n.190/2012.

ART. 1

1. La **Margherita S.r.l.**, avente sede legale in Roma (RM), Via Savoia n. 82, 00198 Codice Fiscale/P. IVA 03188710713, è **autorizzata**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico, composto da n. 6 aerogeneratori, avente potenza complessiva pari a 18 MWe da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) – Località “Masseria Flaminia - Ginestrelle” e relative opere di connessione ricadenti nel Comune di Ascoli Satriano (FG) (Terna S.p.A.– Cod. Pratica n. 202202154), indispensabili al funzionamento dello stesso, subordinatamente ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli e agli atti del procedimento. Tali opere connesse consistono nella realizzazione di:

- un cavidotto interrato MT a 30kV, di collegamento tra gli aerogeneratori;

- una sottostazione elettrica di trasformazione 30kV lato utente connessa alla SE 30/150 kV "Valle", in condivisa;
- le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

2. La presente Autorizzazione Unica, allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alle conferenze di servizi convocate nell'ambito del presente procedimento. È fatto obbligo al proponente di provvedere all'aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss., con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del citato T.U. Espropri;

4. La Società è autorizzata a richiedere, al competente Ufficio regionale, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto.

5. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.

6. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso nonché al rispetto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 18 ottobre 2010, n. 13.

7. Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente provvedimento rientrano le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati dalle opere, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28/2022 e.s.m.i, richiamate in atti del procedimento.

8. L'autorizzazione unica non potrà in alcun modo ricomprendere titoli settoriali sottaciuti dall'istante, anche se non rilevati nel corso dei lavori conferenziali dagli enti che ne esercitano le rispettive competenze, e non potrà quindi dispiegare piena efficacia giuridica qualora sia accertata tale mancanza per responsabilità del proponente.

9. La validità del presente atto autorizzativo è condizionata alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al soggetto autorizzato ovvero in capo al soggetto successivamente subentrato nella titolarità del titolo autorizzativo;

10. La presente Autorizzazione Unica non ricomprende le istanze settoriali, neanche per silenzio, per le quali la Società abbia omesso di invocare la sua acquisizione oppure abbia omesso di presentare l'istanza presupposta all'autorità competente;

11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater, comma 4, della Legge n. 241/1990 i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi adottata dalla Provincia di Foggia.

12. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

ART. 2

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;

- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Qualora le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso, fermi restando i termini di cui all'articolo seguente.

Il presente titolo può coprire, su richiesta, tutto il periodo di eventuale incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, fino a venti anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori e sia stata resa nota la data di entrata in esercizio commerciale.

ART. 3

1. I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, subordinatamente al rispetto delle tempistiche e degli adempimenti contenuti nelle condizioni ambientali indicate nel Provvedimento Dirigenziale adottato dalla Provincia di Foggia di cui al prot. n. 3892 dell'23/01/2025; il termine per l'ultimazione dei lavori è di 3 (tre) anni dall'inizio degli stessi salvo proroga, ai sensi della normativa vigente, concedibile, previa istruttoria, su istanza motivata della società autorizzata. Decorso i termini anzidetti, la presente autorizzazione perde efficacia.
2. I lavori di costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse dovranno comunque concludersi entro la durata dell'efficacia del Provvedimento di Compatibilità Ambientale di 5 anni, fatta salva la facoltà di proroga su istanza del soggetto autorizzato.
3. Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.
4. Entro sei mesi dal completamento dell'impianto, dovrà essere trasmesso il collaudo, redatto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, da ingegnere abilitato, iscritto all'ordine da almeno dieci anni, e comunque estraneo alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'impianto, in quanto non già intervenuto in dette fasi, il quale dovrà attestare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto definitivo.

ART. 4

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto:

- a. il mancato rispetto del termine di inizio lavori o del termine finale di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- b. inosservanza delle condizioni e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- c. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- d. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- e. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 5

Entro il termine 180 (centottanta) giorni dalla Comunicazione di Inizio Lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica:

- a. dichiarazioni congiunte di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 31/2008 e s.m.i., secondo le modalità esplicitate nel successivo comma 4;
- b. fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata da rilasciarsi a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico – nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 – paragrafo 13.1, lettera j;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 100,00, salvo diverso importo quantificato di seno alla Conferenza di servizi, per ogni kW di potenza elettrica autorizzata, da rilasciarsi a favore del Comune interessato dall'intervento, nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 paragrafo 13.1, lettera j;

ART. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia compete al Comune.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

ART. 7

La Società, gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nonché il soggetto subentrato per volturazione, ferme restando le prescrizioni e le condizioni ambientali, paesaggistiche e territoriali contenute nei pareri endoprocedimentali sopra richiamati nonché nei pareri allegati alla Relazione Istruttoria, che si intendono qui integralmente recepite, ai fini della piena efficacia e l'esecutività della presente Autorizzazione Unica, sono tenuti:

1. a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
2. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
3. a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
4. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
5. a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
6. garantire il mantenimento della qualifica agrivoltaica: trattandosi di impianto autorizzato con configurazione agrivoltaica, la Società è obbligata a garantire la continuità dell'attività agricola per l'intera vita utile dell'impianto, in conformità alla Relazione Agronomica approvata. Eventuali variazioni colturali dovranno essere comunicate tempestivamente ai fini della valutazione delle ricadute sull'efficacia del titolo;
7. a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
8. varianti: qualsiasi modifica al progetto approvato (inclusi spostamenti di cavidotti o cabine richiesti in fase esecutiva da Enti terzi o sottoservizi), allorquando non riconducibile ad errore progettuale o a valutazione imprecisa dello stato dei luoghi *ex ante*, dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione di questa Sezione per la verifica di assoggettabilità a nuova autorizzazione o a procedura semplificata;
9. Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo: in fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposta una

relazione dettagliata sulle terre e rocce da scavo, con indicazione delle modalità di gestione, delle volumetrie stimate e della destinazione finale del materiale (smaltimento in discarica e/o recupero). Dovrà inoltre essere redatto un piano di indagine ai sensi del DPR 120/2017, con indicazione puntuale delle modalità e dei punti di campionamento, allegando i relativi certificati di prova rilasciati da laboratorio autorizzato. Si precisa inoltre che qualora durante le operazioni di scavo si rinvenissero terre o materiali potenzialmente contaminati, le lavorazioni interessate dovranno essere immediatamente sospese e si dovrà procedere agli adempimenti di caratterizzazione e, se necessario, bonifica, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dandone tempestiva comunicazione agli Enti competenti.

10. a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

11. a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;

12. a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 25/2012.

ART. 8

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità dei Soggetti titolari, nonché in piena salvaguardia ed impregiudicatezza dei diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente ai Soggetti titolari della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 9

La Società si impegna al rispetto della disciplina concernente il divieto di *pantouflage* ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 10

Il presente provvedimento è reso ai sensi della normativa vigente *ratione temporis* per procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

ART. 11

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti che precedono o venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in atti.

ART. 12

Il presente provvedimento, adottato e sottoscritto con modalità digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, composto da n. 14 (quattordici) facciate e da un Allegato composto da n. 140 (centoquaranta)

facciate, redatto in un unico originale, interamente in formato digitale:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sull'Albo Telematico, ovvero:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul B.U.R.P., al netto delle Relazione Istruttoria, comunque reperibile tramite le predette sezioni;
- sarà trasmesso a tutti i soggetti indicati nella specifica sezione dell'allegata Relazione Istruttoria ("Enti da coinvolgere per la fase di comunicazione della decisione/determinazione", rif. par.21).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
prot_n_0286578_2026_R2RPXU7_Relazione_Istruttoria.pdf - 150b866e4d67ad2d33b2593c56cfc45859fb65eae09a81e842be3b2f445317de
Allegato 1_R.I. - Elenco elaborati.pdf - 2395cb3860a03d4856332aab47cd09c5777600ba534371c1a91e8221e4b1dd04
Allegato 2_R.I._Prescrizioni recepite.pdf - d9915bef4d4bbaf633f7f38c937da378daf9bb49bb54601e104253fd3e42d269

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00143

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Mattia Gatti

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Mattia Gatti

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace